



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

Sul ricorso numero di registro generale 2598 del 2008, proposto da: Airport Elite S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv. Vito Candia, Vittorio Domenichelli, Guido Zago, Davide Cester e Mario Sanino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Vito Candia sito in Palermo, via Luigi Pirandello 2;

***contro***

GES.A.P. Soc. Gestione Aeroporto Palermo, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Maria Alessandra Sandulli e Giovanni Pitruzzella, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Giovanni Pitruzzella sito in Palermo, via N. Morello n.40; l' Autorita' per la Vigilanza Sui Lavori Pubblici, in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo presso i cui uffici di via A. De Gasperi 81 è domiciliato;

***nei confronti di***

Autogrill S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Simone Cadeddu, Beniamino Caravita, Mario Libertini, Mila Garuti, Massimiliano Mangano, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Massimiliano Mangano sito in Palermo, via N. Morello n.40;

***e con l'intervento di***

ad

opponendum:

My Chef Ristorazione Commerciale S.p.A., in persona del rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Roberto Invernizzi, Velia Maria Leone e Salvatore Raimondi, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Salvatore Raimondi sito in Palermo, via Gaetano Abela n. 10

***per l'annullamento***

*previa sospensione dell'efficacia,*

- del provvedimento di esclusione di Airport Elite S.r.l. dalla "procedura aperta per l'affidamento in subconcessione in esclusiva ... delle aree esistenti e da realizzare all'interno dell'aerostazione "Falcone e Borsellino"... destinate allo svolgimento dell'attività di ristorazione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande" comunicato da GES.A.P. S.p.A. con nota Racc. 14 ottobre 2008 prot. 9864;

- del verbale della seduta riservata del 9 ottobre 2008 della Commissione di gara inviato da GES.A.P. S.p.A. con nota Racc. 29.10.2008 prot. 010569 anticipata via fax in data 31.10.2008 nel corso della quale la Commissione di Gara, "condividendo l'orientamento espresso nel parere reso dall'Autorità — allegato al presente verbale" ha disposto "l'esclusione dalla gara di Airport Elite S.r.l. per i motivi anzidetti" (doc. 21);

- di ogni atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità, ivi compreso il parere reso dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 213 del 31.7.2008 depositato in data 8.8.2008.

nonché per la condanna di GES.A.P. S.p.A. al risarcimento del danno cagionato ad Airport Elite S.r.l. in ragione dell'esclusione.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di GES.A.P. Soc. Gestione Aeroporto Palermo;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Autorità per la Vigilanza Sui Lavori Pubblici;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Autogrill S.p.A.;

Visto l'intervento ad opponendum di My Chef Ristorazione Commerciale S.p.A.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 07/04/2009 il dott. Nicola Maisano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

### FATTO

Con ricorso notificato il 31 ottobre 2008, e depositato il successivo 3 novembre, la società ricorrente ha impugnato dinanzi al T.A.R. del Lazio: il provvedimento di esclusione di Airport Elite S.r.l. dalla "procedura aperta per l'affidamento in subconcessione in esclusiva ... delle aree esistenti e da realizzare all'interno dell'aerostazione "Falcone e Borsellino"... destinate allo svolgimento dell'attività di ristorazione commerciale e di somministrazione di alimenti e bevande" comunicato da GES.A.P. S.p.A. con nota Racc. 14 ottobre 2008 prot. 9864; il verbale della seduta riservata del 9 ottobre 2008 della Commissione di gara inviato da GES.A.P. S.p.A. con nota Racc. 29.10.2008 prot. 010569 anticipata via fax in data 31.10.2008 nel corso della quale la Commissione di Gara, "condividendo l'orientamento espresso nel parere reso dall'Autorità — allegato al presente verbale" ha disposto "l'esclusione dalla gara di Airport Elite S.r.l. per i motivi anzidetti" (doc. 21); ogni atto connesso per presupposizione e/o consequenzialità, ivi compreso il parere reso dall'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 213 del 31.7.2008 depositato in data 8.8.2008;

nonché chiesto la condanna di GES.A.P. S.p.A. al risarcimento del danno cagionato ad Airport Elite S.r.l. in ragione dell'esclusione.

In tale gravame vengono articolate le censure di: Violazione e falsa applicazione dell'art. 13 D.L. n. 223/2006 (c.d. Decreto Bersani); Violazione dell'art. 3 comma 27 della L. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria per il 2008); Violazione dell'art. 41 della Costituzione.

Sostiene parte ricorrente che l'impugnato provvedimento di esclusione sarebbe illegittimo in quanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla GES.A.P. nella fattispecie non sarebbe applicabile la norma limitativa dettata con l'art. 13 del D.L. n. 223/2006.

Si sono costituiti la GES.A.P. e la società controinteressata che hanno replicato alle argomentazioni contenute nel ricorso chiesto il suo rigetto; nonché proposto regolamento di competenza in favore del T.A.R. Sicilia.

Parte ricorrente ha aderito alla rilevata competenza del T.A.R. Sicilia, e quindi riassunto il ricorso presso questo Tribunale con atto notificato il 17 dicembre 2008 e depositato il successivo 22 dicembre.

Dinanzi al T.A.R. Sicilia, oltre alle parti già costituite dinanzi al T.A.R. del Lazio, si è costituita l'Autorità di Vigilanza sui lavori pubblici che, con memoria, ha chiesto che venga dichiarato inammissibile l'impugnazione del parere adottato dalla stessa Autorità e, comunque, che il ricorso venga rigettato.

E' inoltre intervenuta ad opponendum la My Chef Ristorazione Commerciale S.p.A., che ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile o, comunque, infondato.

Alla pubblica udienza di discussione i procuratori delle parti hanno insistito nelle rispettive tesi difensive ed il ricorso è stato posto in decisione.

## DIRITTO

In via preliminare deve essere esaminata l'eccezione di nullità del ricorso, sollevata dalla difesa della My Chef Ristorazione Commerciale S.p.A., secondo la quale l'attuale ricorso dovrebbe essere considerato inammissibile in quanto originariamente proposto dinanzi al T.A.R. del Lazio, a fronte del fatto che rientra nella competenza funzionale inderogabile del T.A.R. della Sicilia.

Tale eccezione non può essere accolta.

Rileva in merito il Collegio che, in conformità alla costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, che ha sempre ritenuto ammissibile il meccanismo previsto dall'art. 31 della legge n. 1034/1971 anche con riferimento al T.A.R. della Sicilia, non è corretto ritenere che la competenza di quest'ultimo Tribunale abbia carattere funzionale ed inderogabile.

Peraltro l'ipotizzato carattere inderogabile della competenza del T.A.R. Sicilia potrebbe comportare la rilevabilità d'ufficio dell'incompetenza di altro T.A.R. adito ma, poiché il ricorso in questione è comunque transitato presso questo Tribunale, attraverso l'adesione di parte ricorrente all'eccezione di incompetenza sollevata con la proposizione del relativo regolamento, la questione appare sostanzialmente superata.

Altra questione pregiudiziale è l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione del parere reso dall'Autorità per la Vigilanza Sui Lavori Pubblici.

Il rilievo sollevato sul punto dall'Avvocatura dello Stato è corretto e deve essere accolto.

Invero il parere reso dall'Autorità per la Vigilanza Sui Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 6, comma 7°, lett. n del D. Lgs. n. 163/2006, non ha carattere provvedimentale, e non è vincolante per la stazione appaltante della gara di appalto a cui si riferisce.

Conseguentemente la lesione lamentata da parte ricorrente è determinata esclusivamente dal provvedimento di esclusione dalla gara, assunto dalla commissione di gara, mentre l'impugnazione del parere dell'Autorità – si ribadisce, atto non avente carattere provvedimentale – è inammissibile.

Passando al merito delle censure sollevate con il presente ricorso, punto centrale della questione che viene in rilievo è la possibilità della Airport Elite s.r.l. – ora Airst s.r.l. – di agire nel libero mercato, partecipando a gare per lo svolgimento dei servizi rientranti nel suo oggetto sociale.

La società odierna ricorrente è controllata dalla società SAVE, che ne possiede l'86,5% del capitale, mentre la restante parte è di proprietà della Serenissima Investimenti s.r.l., il cui capitale è in parte detenuto da enti pubblici locali.

La SAVE è una società nata in applicazione dell'articolo unico della legge n. 938/1986 il quale stabilisce che “Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentito il Consiglio superiore dell'aviazione civile, l'esercizio dell'aeroporto di Venezia-Tessera è affidato in concessione per la durata di 30 anni ad una apposita società per azioni con partecipazione paritetica e complessivamente maggioritaria della regione Veneto, della provincia di Venezia e del comune di Venezia, la cui costituzione è promossa dallo stesso Ministro dei trasporti e della navigazione. Alla stessa società è affidata in concessione la realizzazione delle opere di ammodernamento e completamento dell'aeroporto, ivi comprese quelle relative alla aerostazione. La concessione è disciplinata da apposita convenzione, approvata con lo stesso decreto di concessione o, con le stesse modalità, con successivo decreto.”

Nel tempo la quota di partecipazione pubblica in tale società è diminuita, in quanto parte del suo capitale è stato trasferito a privati, rimanendo comunque alla SAVE l'affidamento diretto dell'esercizio dell'aeroporto di Venezia, previsto per legge.

La SAVE ha poi costituito la Airport, assumendone il totale controllo (è proprietaria dell'86,5% delle quote), società alla quale affida in via diretta i servizi di ristorazione dell'aeroporto di Venezia.

In tale quadro il primo problema che deve essere esaminato è il rilievo che deve essere dato al fatto che la società ricorrente non è direttamente partecipata da enti pubblici - e non è la società individuata per legge per la gestione dell'aeroporto di Venezia - ma da società a loro volta partecipate da enti pubblici, ed, in particolare, è controllata da una società partecipata da enti pubblici, che gode dell'affidamento diretto, per legge, della gestione dell'aeroporto di Venezia.

Sul punto il Collegio ritiene senz'altro condivisibile l'interpretazione giurisprudenziale secondo cui le limitazioni alla capacità di agire operano sia nell'ipotesi di partecipazione diretta che di partecipazione indiretta degli enti pubblici a società, non potendosi consentire che attraverso lo schermo della creazione di una società di secondo grado, vengano sostanzialmente elusi i limiti derivanti dalla vigente legislazione (Cons. di Stato 7.10.2008 n. 4829; T.A.R. Lombardia, Milano, 31 gennaio 2007 n. 140).

Nella fattispecie peraltro tale principio risulta ancor più significativo, a fronte del fatto che la SAVE gestisce l'aeroporto di Venezia attraverso un affidamento diretto ed, sua volta, concede alla società ricorrente l'affidamento diretto di alcuni servizi di tale aeroporto.

Deve conseguentemente ritenersi che i limiti alla capacità di agire della società SAVE non possano non determinare anche limiti alla capacità di agire della società ricorrente, sua controllata.

Sul tema dell'affidamento diretto la giurisprudenza, sia comunitaria che nazionale, ha enucleato requisiti e condizioni sempre più stringenti, volti a circoscrivere l'ambito in cui è da ritenere legittimo l'utilizzo di tale strumento.

In particolare la Corte di Giustizia, al fine di consentire l'affidamento diretto, da parte di una P.A., dello svolgimento di un servizio, richiede il controllo totalitario della partecipazione e la quasi esclusività, qualitativa e quantitativa, delle attività svolte dall'impresa nei confronti dell'ente controllante, nonché la sussistenza di un controllo analogo a quello che l'ente locale svolge sui propri servizi interni (sentenze n. 26 dell'11.5.2005; n. 29 del 10.11.2005; n. 410 del 6.4.2006; n. 458 del 13.10.2005; n. 340 dell'11.5.2006).

Sul punto è anche intervenuta la giurisprudenza del Consiglio di Stato che ha ripreso il concetto del così detto "controllo analogo", richiedendo che il rapporto tra l'ente pubblico creatore ed il soggetto affidatario sia di sostanziale

immedesimazione ed, evidenziando, in generale, la difficoltà di conciliare gli affidamenti in house con la partecipazione al libero mercato (Vedi Cons. di Stato, V, 25 agosto 2008 n. 4080; Cons. di Stato, V, 5.3.2008 n. 946).

Estremamente significativa in merito risulta la decisione dell'Adunanza Plenaria n. 1/2008, che, dopo aver dato atto del percorso interpretativo seguito dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale sul punto, perviene a conclusioni estremamente restrittive sulla ammissibilità dell'affidamento diretto.

In definitiva, nella giurisprudenza che si è occupata della materia è emersa, con sempre maggiore consapevolezza, la difficoltà di ritenere compatibili con le logiche del mercato, non tanto il fatto che una società sia controllata o partecipata da enti pubblici – sul punto la giurisprudenza comunitaria anzi ha sempre dichiarato la tendenziale parità tra società private e società pubbliche – ma la possibilità che la medesima società possa fruire di affidamenti diretti ed, al contempo, agire in concorrenza con gli altri soggetti presenti nel mercato.

E' vero che la giurisprudenza che si è occupata della questione lo ha fatto prevalentemente al fine di vagliare l'ammissibilità di un provvedimento che disponga un affidamento diretto, piuttosto che per valutare le ricadute che tale affidamento determina in termini di limitazioni alla capacità di agire della società affidataria; ma anche su questo specifico profilo si ritrovano significativi spunti nella decisione della Corte di Giustizia 11.5.2005 n. 26 ed in quella del Consiglio di Stato 25.8.2008 n. 4080.

In merito è poi da segnalare la limpida decisione del C.G.A. del 4.9.2007 n. 719, che mette in luce l'inevitabile distorsione del mercato che si determinerebbe con la partecipazione a pubbliche gare di soggetti che fruiscono anche di affidamenti diretti di servizi da parte di P.A.

In definitiva il problema che viene in rilievo presenta due aspetti tra loro correlati: da un lato i requisiti che deve avere una società per potere essere beneficiaria di un affidamento diretto, dall'altro le possibili distorsioni che si vengono a determinare nel caso in cui una società che gode di un affidamento diretto si muova sul mercato, in concorrenza con società che non hanno analoghi vantaggi.

E' indiscutibile che la presenza degli stringenti requisiti elaborati negli ultimi anni dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale per consentire l'affidamento diretto di un servizio, limiterebbe in modo significativo la capacità di agire della società affidataria diretta del servizio, al punto tale da porla sostanzialmente al di fuori del mercato, ma il problema si pone in mancanza del riscontro di tali requisiti.

Non a caso, nella discussione orale del ricorso, il procuratore della ricorrente ha sottolineato che tutt'al più, nella fattispecie in questione, potrebbero ritenersi carenti i requisiti per l'affidamento diretto, ma non la generale capacità di agire della "Airport", che non avrebbe alcuna limitazione di sorta.

Tale assunto non però è condivisibile per due ragioni.

In primo luogo non tiene conto degli effetti distorsivi sul mercato che determina la partecipazione ad una gara di una società che gode di un affidamento diretto, messi in luce dalla decisione del C.G.A. n. 719/2007; inoltre non considera che la SAVE è stata costituita in forza di una legge che, se da un lato ha legittimato, a suo favore, l'affidamento diretto della gestione dell'aeroporto di Venezia, ne ha anche limitato il campo di azione a tale specifico compito, con inevitabili ripercussioni sulla sua generale capacità di agire.

In definitiva i delicati equilibri ricercati attraverso l'elaborazione giurisprudenziale che si è sviluppata in tema di affidamento diretto, nella fattispecie in questione sono risolti direttamente dal Legislatore, che prescrive che la gestione dell'aeroporto di Venezia debba essere affidato ad una specifica società, creata a questo scopo.

Pertanto se da un lato sarebbe sterile ricercare, nella fattispecie in questione, i requisiti giurisprudenziali atti a consentire un affidamento diretto, invero previsto per legge, dall'altro lato le limitazioni alla capacità di agire della società affidataria derivano dalla medesima norma di legge che ne ha previsto la creazione, per un fine specifico.

In conclusione ritiene il Collegio che la capacità di agire della SAVE è limitata al soddisfacimento dello scopo per il quale è stata creata, in forza di una legge, e che tali limitazioni si riflettano anche sulla società ricorrente, dalla stessa controllata, non consentendone la partecipazione alla gara per cui è causa.

Le conclusioni a cui si è giunti, non possono però esimere il Collegio dall'affrontare il tema, ampiamente dibattuto nel corso della causa, relativo all'applicabilità diretta, nella fattispecie per cui è causa, dell'art. 13 del D.L. 4.7.2006 n. 223, convertito in legge 4.8.2006 n.248 che, al primo comma prescrive: "Al fine di evitare alterazioni o distorsioni della concorrenza e del mercato e di assicurare la parità degli operatori, le società, a capitale interamente pubblico o misto, costituite o partecipate dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti in funzione della loro attività, con esclusione dei servizi pubblici locali, nonché, nei casi consentiti dalla legge, per lo svolgimento esternalizzato di funzioni amministrative di loro competenza, devono operare esclusivamente con gli enti costituenti o partecipanti



o affidanti, non possono svolgere prestazioni a favore di altri soggetti pubblici o privati...”.

In via preliminare risulta poco produttivo stabilire se la norma introduce prescrizioni nuove nell’Ordinamento, ovvero si limita ad applicare principi comunque già esistenti.

E’ indiscutibile che, a fronte delle difficoltà interpretative ed applicative riscontrate nella materia delle società pubbliche, il Legislatore ha inteso dettare, almeno in alcuni ambiti, regole certe, utili ad orientare la futura azione dell’amministrazione e di tali società.

Che le regole dettate, pur frutto della maturata consapevolezza dei problemi riscontrati in materia, e dell’ampio dibattito giurisprudenziale che ne è scaturito, siano sostanzialmente innovative non appare discutibile, quanto meno in considerazione della disciplina transitoria dettata dalla norma che viene in rilievo.

La società ricorrente deduce che tale norma, di stretta interpretazione, in quanto limitativa della generale capacità di agire di società, non sarebbe ad essa applicabile, sia in quanto la Airport non è costituita o partecipata da alcuna amministrazione pubblica, sia in quanto l’attività svolta non sarebbe riconducibile alla “produzione di beni e servizi strumentali all’attività di tali enti in funzione della loro attività....”.

In particolare la difesa della ricorrente sostiene che la disciplina transitoria dettata dal terzo comma del medesimo art. 13 confermerebbe che le disposizioni limitative ivi previste sono applicabili solo nel caso in cui gli enti pubblici partecipino direttamente al capitale delle società interessate; infatti è possibile evitare le conseguenze limitative previste dalla norma scorporando le attività non consentite, anche attraverso la creazione di altra apposita società.

Sul punto è bene ripetere che il Collegio ritiene, in linea di principio, senz’altro condivisibile la giurisprudenza, già citata, secondo la quale le limitazioni alla capacità di agire, ove sussistenti, operano sia nell’ipotesi di partecipazione diretta che di partecipazione indiretta degli enti pubblici a società, non potendosi consentire che attraverso lo schermo della creazione di una società di secondo grado, vengano sostanzialmente elusi i limiti derivanti dalla vigente legislazione.

Ciò chiarito, la norma in questione intende evitare che la medesima società possa assumere, in forza di affidamenti diretti, servizi rientranti nel disposto del primo comma ed, in forza della partecipazione a pubbliche gare, svolgere altre attività.

Tale commistione può essere evitata anche con la creazione di una diversa società che svolga esclusivamente la produzione di beni e servizi non strumentali

all'attività dell'ente pubblico che ne detiene in tutto od in parte la proprietà, senza fruire di alcun affidamento diretto, ma non con la creazione di una società di secondo grado che continui a cumulare le due diverse attività che la norma ha inteso separare.

In definitiva, prima dell'intervento dell'art. 27 della legge 24.12.2007 n. 244 - comunque inapplicabile, *ratione temporis*, alla fattispecie in questione - non viene impedita ad un ente locale la creazione di una società che, non godendo di affidamenti diretti, ed in assenza delle particolari condizioni che tale affidamento legittima, possa muoversi liberamente nel mercato, ma non è possibile che la medesima società, od una sua controllata, rientrando nel disposto del 1° comma dell'art. 13, goda contemporaneamente di libertà di movimento nel mercato.

Pertanto risulta poco produttivo il rilievo della mancata diretta partecipazione di enti pubblici al capitale della ricorrente, mentre punto nodale della questione che viene in rilievo sono i limiti oggettivi dell'art. 13 in esame ed, in particolare, se la SAVE deve essere considerata una società diretta alla produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli enti pubblici che ne detengono parte del capitale, e quindi rientrare nelle limitazioni della norma.

In linea di principio il Collegio condivide la giurisprudenza amministrativa citata nell'ultima memoria di parte ricorrente, secondo la quale l'applicazione della norma in questione richiede necessariamente il rigoroso accertamento della natura dell'attività svolta dalla società che viene in rilievo, giurisprudenza logicamente in sintonia con la lettura della norma che è stata data dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 326/2008; ma il caso che viene in rilievo assume una sua particolare connotazione, proprio in considerazione dell'esistenza di una norma di legge che prescrive che taluni enti locali siano proprietari, in parte, della società che gestisce l'aeroporto di Venezia (legge n. 938/1986).

In considerazione di tale previsione legislativa, la gestione – seppur pro quota - di tale aeroporto non è un'attività che l'ente locale decide liberamente di assumere, ma un compito che gli viene attribuito per legge, e quindi un'attività propria di tale ente.

Alla luce di tale ricostruzione, la SAVE rientra nel disposto dell'art. 13 del D.L. 4.7.2006 n. 223 in quanto società partecipata da amministrazioni pubbliche, creata per lo svolgimento di compiti propri di tali enti, e quindi strumentali alla loro attività.

Per quanto sopra detto, gli stessi limiti operativi non possono non valere per la società ricorrente, controllata dalla SAVE, che rientra pertanto nelle disposizioni dettate dall'art. 13 del D.L. n. 223/2006.

In conclusione l'impugnato provvedimento di esclusione della ricorrente, dalla gara per cui è causa, adottato dalla GESAP, risulta legittimo.

Il ricorso deve pertanto essere respinto.

In considerazione della novità e della complessità delle questioni oggetto di controversia, il Collegio ritiene equo disporre la compensazione delle spese di giudizio tra tutte le parti in causa.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione prima, respinge il ricorso in epigrafe.

Dispone la compensazione tra le parti delle spese del giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 07/04/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Giorgio Giallombardo, Presidente

Nicola Maisano, Primo Referendario, Estensore

Roberto Valenti, Primo Referendario

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 29/04/2009

(Art. 55, L. 27/4/1982, n. 186)

IL SEGRETARIO

